

Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF)

Ai fini della determinazione dell' IRPEF a carico del lavoratore dipendente o assimilato è necessario tener conto del disposto normativo di cui **all'art 51 comma 2 del T.U.I.R.** (Testo Unico delle imposte sui redditi). Secondo tale norma non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate da parte del datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti a cantieri edili, ed altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione.

In riferimento a tale norma, è fondamentale rilevare che il buono pasto erogato dal datore di lavoro non concorre a formare reddito imponibile in capo al dipendente fino ad un importo complessivo giornaliero di 5,29 euro. Tuttavia, l'eventuale eccedenza rispetto a tale soglia, viene evidentemente computata ai fini della determinazione della base imponibile; il dipendente, di conseguenza, è tenuto a corrispondere le imposte su di un importo determinato dalla differenza tra il valore facciale del buono pasto ricevuto e il valore di 5,29 euro.

Il **comma 9** del succitato art. 51 del T.U.I.R. prescrive che l'ammontare dell'importo massimo giornaliero che non concorre a formare reddito (appunto 5,29 euro) può essere rivalutato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998.

Con tale disposizione il legislatore chiarisce che gli importi fissati nella lettera c) dell' art. 51 (ex art. 48) non sono da ritenere imm modificabili, bensì soggetti ad aggiornamento in caso di aumento del costo della vita o svalutazione monetaria, al fine di rendere effettivo il valore del buono pasto ricevuto.

Sin dall'emanazione di tale norma, tuttavia, l'esecutivo non è mai intervenuto al fine di adeguare tale importo, sebbene svariati motivi imporrebbero una scelta diametralmente opposta; oltre all'indiscutibile aumento del costo della vita, diversi elementi (su tutti l'aumento dell'ammontare del buono pasto riconosciuto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni), consiglierebbero un notevole incremento dell'importo di 5,29 euro.

Imposta sul reddito delle società (IRES)

Ad avviso dell'associazione, il costo sostenuto dalle imprese è integralmente deducibile ai fini IRES. Essendo insorto qualche dubbio in seguito all'entrata in vigore dell'art. 83 lett. a) comma 28 quater, del D.L. n. 112/08, che ha modificato **il c. 5 dell'art. 109 del TUIR**, riportiamo qui in seguito l'autorevole parere dell'Assonime, tratto dalla circ. n. 55:

“Riprendendo il tema in questa sede, occorre, in effetti, osservare che a stretto rigore, poiché la norma dispone espressamente che le nuove limitazioni si applicano alle “...spese relative a prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande diverse da quelle di cui al comma 3 dell'articolo 95 ...” potrebbe, “a contrariis”, dedursi che in tutte le altre ipotesi di sostenimento delle spese in questione dovrebbe sempre operare il limite del 75 per cento e, quindi, anche con riguardo ai rimborsi di spese per trasferte nell'ambito del territorio comunale che, come detto, costituiscono reddito per il dipendente o collaboratore.

Ribadiamo, tuttavia, che questa soluzione non appare facilmente conciliabile con le altre disposizioni del sistema impositivo, per cui sarebbe auspicabile una interpretazione meno letterale e più di carattere logico-sistematico.

Al riguardo, può osservarsi che uno dei principi cardine del nostro ordinamento fiscale attiene alla univocità delle qualificazioni degli elementi reddituali, intesa nel senso che un determinato fenomeno economico, scaturente da un rapporto contrattuale di tipo sinallagmatico, deve assumere eguale qualificazione per entrambe le parti che vi intervengono; da ciò dovrebbe discendere, come necessario corollario, che anche i regimi fiscali delle componenti reddituali connesse al predetto rapporto devono essere tra loro coerenti per cui, ad esempio, se un determinato corrispettivo concorre alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del soggetto destinatario, il relativo costo deve assumere rilevanza, quale costo del lavoro – e, dunque, spesa per definizione inerente – anche nella determinazione del reddito del soggetto tenuto a corrispondere tale corrispettivo¹⁶.

...può osservarsi che, riguardo alle **prestazioni sostitutive della mensa aziendale**, quali sono quelle attuate mediante l'attribuzione di buoni pasto – prestazioni che, ai sensi della richiamata disciplina dell'articolo 51, comma 2, lett. c) del TUIR, sono escluse dalla base imponibile retributiva del beneficiario entro il limite giornaliero di euro 5,29 – l'applicazione delle limitazioni poste dalle nuove disposizioni in materia produrrebbe effetti quantomeno singolari: in applicazione delle descritte regole di reciprocità di trattamento cui risultano informate le disposizioni contenute in materia dagli articoli 95 e 51 del TUIR, il costo dei buoni pasto sarebbe, infatti, deducibile dal reddito dell'impresa nella misura del 75 per cento per la parte che non eccede la soglia unitaria di euro 5,29, in quanto esclusa dalla base imponibile del reddito di lavoro, mentre l'eventuale eccedenza dovrebbe risultare – ove si aderisca alle considerazioni che precedono – integralmente deducibile, essendo interamente tassabile per i dipendenti. E ciò darebbe luogo ad un regime complesso e poco chiaro nell'insieme. **Meglio sarebbe, quindi, mantenere l'attuale assetto di piena deducibilità.**”